

Comune di Celle Ligure



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 09 del 30/03/2015

Modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 04/02/2016

Integrato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 21/03/2024

Integrato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 06/03/2025

Sommario

CAPO I. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 5 Modalita' per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 6 Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 7 Divieto di giochi sul suolo pubblico

CAPO III. - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 8 Disposizioni di carattere generale
- Art. 9 Pulizia terreni
- Art. 10 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 11 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 12 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 13 Sgombero della neve
- Art. 14 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 15 Divieto dell'esercizio di attivita' artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 16 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 17 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 18 Divieto di segatura e spaccatura di legna
- Art. 19 Taglio alberi

CAPO IV. - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 20 Manutenzione degli edifici
- Art. 21 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 22 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 23 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 24 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 25 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 26 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 27 Giardini pubblici
- Art. 28 Vasche e fontane
- Art. 29 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro
- Art. 30 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V. - QUIETE PUBBLICA E ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 31 Classificazione acustica e limiti di rumore
Art. 32 Attività rumorose temporanee – Definizioni e deroghe
Art. 33 Cantieri stradali ed assimilabili: impianti ed attrezzature
Art. 34 Orari cantieri
Art. 35 Limiti massimi cantieri
Art. 36 Emergenze
Art. 37 Modalità per il rilascio di autorizzazioni per impianti e macchinari
Art. 38 Modalità e contenuti delle domande di autorizzazioni di cui all'art. 40
Art. 39 Ulteriori prescrizioni per impianti di macchinari
Art. 40 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
Art. 41 Orari spettacoli
Art. 42 Limiti massimi spettacoli
Art. 43 Manifestazioni occasionali
Art. 44 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni, spettacoli a carattere temporaneo
Art. 45 Attività esenti dalla presentazione dell'istanza al rilascio dell'autorizzazione ai lavori in deroga
Art. 46 Attività all'aperto svolte in deroga permanente ai limiti di zona
Art. 47 Attività di controllo
Art. 48 Sanzioni inquinamento acustico
Art. 49 Sospensione revoca autorizzazioni attività rumorose
Art. 50 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
Art. 51 Rumori nei locali pubblici e privati
Art. 52 Uso di strumenti sonori
Art. 53 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
Art. 54 Venditori e suonatori ambulanti
Art. 55 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
Art. 56 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
Art. 57 Sale da ballo, cinema e ritrovi
Art. 58 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
Art. 59 Carovane di nomadi

CAPO VI. - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 60 Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
Art. 61 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
Art. 62 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
Art. 63 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
Art. 64 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Art. 65 Accensione fuochi
Art. 66 Cani
Art. 67 Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
Art. 68 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
Art. 69 Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
Art. 70 Materiale di demolizione

Art. 71 Insegne, persiane, vetrate di finestre
Art. 72 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII. - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 73 Esercizio di mestieri girovaghi
Art. 74 Limiti all'accattonaggio

CAPO VIII. - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 75 Cortei funebri
Art. 76 Processioni – Manifestazioni

CAPO IX. - INTERVENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER RICHIESTE FINALIZZATE AD INTERESSI PRIVATI

Art. 77 Interventi Polizia Municipale per privati

CAPO X. - SANZIONI

Art. 78 Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art. 79 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
Art. 80 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
Art. 81 Sospensione dei titoli autorizzativi

CAPO XI. - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 Entrata in vigore

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana e' disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Testo Unico D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Legge 241/90 sulla trasparenza e relativo regolamento comunale, legge sulla Privacy, Statuto e successive modifiche.
2. Essa attende alla tutela dell'integrita' del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la liberta' dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunita', disciplinando l'attivita' e il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitu' di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade e le spiagge.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco o suo delegato (Assessore Polizia Locale) ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, serre agricole o luoghi dove si svolgono attività agricole, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attivita' sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorita' giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per i titoli autorizzativi previste dal presente regolamento

1. I titoli autorizzativi rilasciati in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto dai competenti uffici comunali e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio con giustificato motivo i benefici concessi;
 - e) con facolta' di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande dei titoli autorizzativi di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in bollo (se previsto altrimenti in carta libera).

CAPO II.
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4
Occupazione di suolo pubblico

1. E' vietato in tutto il territorio comunale ogni comportamento teso ad occupare spazi ed aree pubbliche (giardini, aiuole, aree giochi, panchine), mediante bivacchi anche con l'utilizzo di tende, animali, sacchi a pelo o simili, borsoni.
2. Quanto non previsto dal precedente comma è disciplinato, salvo quanto normato dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale pertanto si fa espresso riferimento, e dalle altre leggi in materia.

Art. 5
Modalita' per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessita' che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessita' e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dal Comando Polizia Locale, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, il quale puo' subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalita' ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. All'interno del centro storico non possono accedere i mezzi di peso complessivo superiore a 25 t. e di dimensioni superiori a mt. 2.50 in altezza, mt. 2.50 in larghezza, mt. 10 in lunghezza: deroghe possono essere concesse solo per comprovate esigenze. Tali permessi non potranno eccedere l'ora.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno a persone o cose od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, gli Uffici comunali competenti potranno provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilita' di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 6
Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non puo' essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilita' agli incroci e curve e dovra', al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale, relativo alla viabilità.
2. In ogni caso l'installazione potra' essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e del regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 7
Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, e' vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando cio' costituisca pericolo per la pubblica incolumita' e intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato, sulle strade e marciapiedi, l'uso di pattini, skateboard e di trampoli, fatto salvo manifestazioni autorizzate; ne è consentito l'uso ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni nelle zone chiuse al traffico.
3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
4. E' vietato usare bombolette spray di qualsiasi tipo per spruzzare le persone, il suolo ed i muri, anche in occasione di eventi tradizionali come il periodo del carnevale.

CAPO III.
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 8
Disposizione di carattere generale

1. Fatte salve le disposizioni di legge previste dal Codice della Strada, in materia ambientale e penale per l'abbandono di rifiuti ed il getto pericoloso di cose, nonché in materia di igiene, tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico o luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine e' proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, frutta e qualunque tipo di rifiuto organico vegetale, materiale di demolizione, di rifiuto, parti vetuste di veicoli ed altri materiali ingombranti, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo, fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani".

Art. 9
Pulizia terreni

1. E' obbligatoria la pulizia di terreni privati che possano creare situazioni di pericolo di incendio boschivi e campestri o per motivi di carattere igienico/sanitario.
 2. E' altresì obbligatoria la pulizia di terreni prospicienti la pubblica via, la cui vegetazione invada la carreggiata o il marciapiede, o comunque impedisca o riduca la corretta visuale rispetto alla circolazione stradale.
 3. In caso di inosservanza delle norme sopraccitate, gli uffici comunali competenti provvederanno ad emettere diffida ai proprietari dei terreni.
 4. L'atto successivo sarà l'emanazione di una ordinanza sindacale che obblighi l'osservanza dei commi precedenti; in caso di inottemperanza, il Comune provvederà addebitandone le spese e l'inadempiente sarà perseguito ai sensi dell'ex art. 650 C.P., (salvo legge su forestazione)
- .

Art. 10
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 11
Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe, ad esclusione di quanto diversamente stabilito in merito alle modalità di svolgimento del sistema di raccolta differenziata.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede o area antistante al suo esercizio.

Art. 12
Trasporto di materiale di facile dispersione, di demolizione e deposito di rottami e detriti

1. Fermo restando quanto previsto in materia dal D. Lgs. 152/2006, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali il suolo pubblico è stato insudiciato ed occupato.
4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
5. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie sul suolo pubblico: tale divieto vale altresì su suolo privato aperto al pubblico, nonché privato in vista del pubblico.

Art. 13
Sgombero della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi o aree prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata, e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 14

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle autovetture e dei veicoli in genere. Tale divieto è esteso alle aree private nei casi in cui detta operazione configuri un inquinamento ambientale.
2. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 15

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva abilitazione o, dove occorra, specifica autorizzazione dell'autorità competente.
2. Dette limitazioni e divieti non si applicano per la vendita effettuata nell'ambito di manifestazioni organizzate dal Comune o da Associazioni, Consorzi e simili, eventualmente anche legittimati a seguito di convenzione od all'interno di aree eventualmente esistenti ed appositamente attrezzate ed adibite allo scopo.
3. Per entrambi gli ultimi due casi si rimanda alle disposizioni derivanti da Regolamenti Comunali eventualmente esistenti o nel caso di manifestazioni organizzate da associazioni convenzionate, ai relativi eventuali regolamenti recepiti ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' consentito fornire cibo ad animali domestici solo in modo controllato ovvero senza allontanarsi abbandonando il cibo o i contenitori sul suolo.
2. E' vietata la somministrazione di alimenti ad animali la cui proliferazione causa problemi di carattere igienico-sanitario, quali piccioni e colombe.
3. In ogni caso è in genere proibito tenere animali in tutti quei luoghi dai quali si arrechi in qualsiasi modo disturbo a terzi, per esalazioni moleste od altri inconvenienti.

Art. 17

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. Su tutto il territorio comunale il volantaggio è limitato alle sole cassette postali o alla consegna diretta, vietando l'apposizione sulle vetture.
3. Nelle bacheche comunali è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari.

Art. 18

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico e' vietato segare e spaccare legna, carteggiare infissi e simili.

Art. 19

Taglio alberi

1. E' vietato il taglio di alberi di alto fusto che per localizzazione o tipologia rientrino nelle competenze del Sindaco.
2. I proprietari che avessero necessità di tagliare dette piante dovranno presentare domanda di autorizzazione all'ufficio competente specificando i motivi e se del caso una relazione di un tecnico abilitato che certifichi i danni provocati dalle radici e dai rami o l'effettiva pericolosità.
3. L'autorizzazione sarà subordinata alla sostituzione della pianta con un'essenza mediterranea meno invasiva tipo: oleandro, pitosforo, olivo, nel termine di 30 giorni, o essenza uguale a quella delle piante presenti nella proprietà, ovvero nel caso non sia possibile la sostituzione nell'area di proprietà, sia consegnata n. 1 pianta dell'essenza di dimensioni adeguate scelta dall'Ufficio Ambiente, che provvederà alla sua piantumazione sul territorio comunale.

CAPO IV.

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 20

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione i fabbricati e loro parti, al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
4. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
5. Per gli edifici e i manufatti pubblici, l'Ufficio competente disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

Art. 21

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Ove sia previsto da norme vigenti, le autorizzazioni al collocamento dei cartelli e delle iscrizioni potranno essere rilasciate, a patto che l'installazione non sia in contrasto con le norme del Codice della Strada.
2. Le comunicazioni di interesse pubblico devono essere affisse nelle bacheche comunali all'uopo predisposte.

3. E' comunque sempre vietata l' apposizione di manifesto, avvisi o in genere di qualunque mezzo di pubblicità, fuori dagli spazi riservati alle affissioni.

Art. 22

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, opere d'arte, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, su richiesta di privati, è necessario che l'installazione avvenga a seguito di delibera della Giunta comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
2. Nel concedere il permesso, la Giunta potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 23

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 24

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione per quegli appartamenti che non hanno vedute nell'interno dei caseggiati. Qualora una abitazione abbia più balconi o vedute si dovrà stendere o sciorinare la biancheria, panni e simili da quelle finestre o balconi che prospettano verso vie o piazze di minor importanza cittadina.
2. Gli oggetti esposti dovranno:
 - a) non produrre il benché minimo stillicidio;
 - b) lasciare libera circolazione dell'aria, non togliere la luce e non arrecare molestia in alcun modo agli abitanti dei piani inferiori.
3. E' vietato sciorinare e stendere biancheria, panni, ecc. lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure attaccare funi agli alberi dei viali o alle ringhiere della passeggiata a mare, per stendervi biancheria od altro.

Art. 25

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortili o anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 dal 1 maggio al 30 settembre e sino alle ore 9 negli altri mesi.

3. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 26

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, fatto salvo quanto previsto dal c.2.
2. La raccolta differenziata è soggetta a quanto previsto dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani” a cui si rinvia.

Art. 27

Giardini pubblici

1. Nei giardini pubblici e' vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, cavalli od altri animali;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, compresi i cani, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati;
 - g) svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, e' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.
- h) introdursi, stazionare e permanere all'interno, in orari diversi da quelli di apertura od in presenza di provvedimenti di interdizione dell'accesso

Art. 28

Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimita' delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.
3. E' altresì vietato effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 29

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro

1. E' vietato sdraiarsi sul suolo pubblico, arrecando intralcio alla circolazione anche pedonale.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi.
4. E' vietato su tutto il territorio comunale posare, appoggiare o legare i velocipedi, ivi compresi monopattini e simili, a lampioni, pali della segnaletica, barriere poste a protezione di monumenti, elementi di arredo urbano in generale, aiuole e simili, salvo nei luoghi espressamente consentiti . Qualora la permanenza si protragga oltre il termine di 30 giorni dalla data dell'accertamento, oltre la sanzione amministrativa prevista dall'All. A del presente Regolamento, verrà applicata la sanzione accessoria della rimozione forzata; in caso di impossibilità di individuazione del responsabile è possibile procedere alla distruzione o all'acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione.
5. E' vietato circolare a torso nudo o con il solo costume da bagno in tutte le pubbliche vie a valle della s.s. 1 Aurelia, nel tratto compreso tra piazza San Sebastiano e la piazzetta Arecco.

Art. 30

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. E' fatto obbligo, per i proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, quando cio' sia necessario alla sicurezza, al decoro o sia necessario, nel pubblico interesse, recingere la proprietà in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, come previsto dal P.R.G. e dal N.C.D.S., stabilmente infissa al suolo e di aspetto decoroso.
3. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V.

QUIETE PUBBLICA E ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 31

Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, materia per la quale si rinvia al Piano di Zonizzazione acustica di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16.03.2005.

Art. 32
Attività rumorose temporanee
Definizioni e deroghe

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (circhi, teatri tenda o strutture simili, spettacoli e manifestazioni musicali, feste popolari o similari). Sono da escludersi le attività ripetitive.
2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse laddove sia garantito il rispetto dei valori limite di zona previsti dall'art. 2 L. 447/95 ovvero in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.

Art. 33
Cantieri edili, stradali ed assimilabili
Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 34
Orari cantieri

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e' consentito nel rispetto del presente Regolamento:

- giorni feriali
da Giugno a Settembre dalle 9.00 alle 13.00 e
 dalle 15.00 alle 19.00
da Ottobre a Maggio dalle 8.00 alle 12.00 e
 dalle 14.00 alle 20.00
- sabato dalle 9.00 alle 13.00

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. Fuori dagli orari sopra citati è vietata nelle aree di tipo misto e prevalentemente residenziale qualsiasi attività rumorosa.
4. Comunque, nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, luoghi di culto è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo, salvo casi di necessità da autorizzarsi di volta in volta indipendentemente dalla durata.
5. L'Ufficio competente può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia, così come può prevedere l'estensione degli orari, anche nel periodo notturno, in casi motivati .

6. Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perche' le industrie e le attivita' rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilita' della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorita' comunale puo' vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 35

Limiti massimi cantieri

1. Il limite massimo di immissione da non superare anche in deroga ai limiti di zona e' di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

2. Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore descritte precedentemente è consentito, previa specifica autorizzazione, a seguito di precisa motivazione documentata nella relazione tecnica, il limite di 85 dB(A) per non più di 4 ore complessive nella fascia oraria 9.00-12.00 e 15.00-18.00.

3. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A) a finestre chiuse.

4. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

Art. 36

Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' implicitamente concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 37

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni per impianti di macchinari

1. L'impianto di nuovi esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi e' vietato.

2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorita' comunale.

3. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri temporanei edilizi, stradali ed assimilabili) sul territorio comunale nel rispetto degli orari, dei valori limite di zona di cui all'art 2 della L. 447/95 ovvero di quelle nel rispetto delle deroghe previste dall'art. 35 del presente Regolamento e aventi durata inferiore a 100 gg./anno sono autorizzate in via permanente.

In caso di attività di durata superiore a 100 giorni/anno e di contestuale supero dei valori limite di zona di cui all'art 2 della L. 447/95 le imprese titolari di cantieri temporanei (edilizi, stradali ed assimilabili) devono presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio attività, in duplice copia una richiesta motivata di autorizzazione in deroga ai valori limite previsti, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, completa degli allegati secondo la modulistica

specifica, unitamente ad una relazione firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come definito dal comma 6, art. 2, L. 447/95.

4. La relazione firmata dal Tecnico Competente dovrà valutare il livello sonoro proveniente dal cantiere, espresso in termini di livello continuo equivalente $Leq(A)$, presso il ricettore presumibilmente più esposto, identificato su una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area.

5. L'amministrazione comunale, entro 25 giorni, potrà rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni d'orario, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

6. I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

7. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

8. Sono esentati dalla presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo le attività di cui all'art. 45.

Art. 38

Modalità e contenuti delle domande di autorizzazione di cui all'art. 37

1. La documentazione minima di cui devono essere corredate le istanze di cui all'art. 37 del presente Regolamento è rappresentata da:

- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività, descrizione sintetica dell'attività,
- data inizio lavori, durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi con descrizione delle stesse,
- luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica);
- rispetto delle prescrizioni tecniche indicate a carattere generale del presente Regolamento;
- l'impegno al rispetto di tutte le prescrizioni che il tecnico competente in Acustica Ambientale ha individuato nella richiesta relazione tecnica asseverata (laddove prevista) e quelle che indicherà nel corso dell'attività rumorosa temporanea;
- la sottoscrizione, essendo a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

2. la citata relazione asseverata da un tecnico competente in Acustica Ambientale dovrà contenere almeno:

- clima acustico del luogo;
- elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di $Leq(A)$;
- valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;
- confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nel presente Regolamento e, in caso di superamento, gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nei limiti citati;
- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede del cantiere e gli ambienti esposti al rumore.

3. Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.
4. Dovranno essere rispettate inoltre le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte di organi di controllo.
5. Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

Art. 39

Ulteriori prescrizioni per impianti di macchinari

1. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, ne' a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
2. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che cio' non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
3. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
4. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
5. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
6. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 40

Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 32 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allora quando non superino complessivamente 30 (Art. 6 c.2 DGR 2510/98) giornate nell'arco di un anno.

Art. 41

Orari spettacoli

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore, di cui all'art. 44 del presente Regolamento, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 00:30, per massimo 4 ore consecutive.
2. E' possibile derogare dal rispetto di tali orari in occasioni o festività particolari, motivate e straordinarie quali capodanno, carnevale, concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune o con il patrocinio dello stesso, da valutare di volta in volta previo parere e conseguente indirizzo da parte del Sindaco, fatti salvi i pareri eventualmente ostativi dei servizi competenti.
Le eventuali richieste di deroga all'orario per esigenze specifiche dei privati, visto l'iter più lungo, dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima.

3. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 42

Limiti massimi spettacoli

1. Il limite massimo ammissibile di immissione in facciata da non superare e' di:

65 dB Leq(A) negli intervalli 9.00-13.00 e 16.00-00.30

2. Non si considerano i limiti differenziali.

3. Tali limiti si intendono fissati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

Art. 43

Manifestazioni occasionali

1. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, circhi, teatri tenda o strutture simili, spettacoli e manifestazioni musicali, feste popolari o similari, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono autorizzate in modo permanente alle seguenti condizioni:

- i. durata della manifestazione non oltre le ore 00.30 e per non più di 4 gg consecutivi;
- ii. emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, Leq(A), misurato nell'edificio più esposto, non superiori a 65 dB(A).

Art. 44

Modalità per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli a carattere temporaneo

1. Le attività temporanee possono avere durata massima fino a 4 giorni consecutivi e comunque per un numero massimo di giornate pari a 12 al mese e 50 all'anno, i soggetti interessati devono presentare comunicazione al protocollo comunale almeno 3 giorni prima dell'evento, allegando un'autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva recante l'indicazione della tipologia di attività e le modalità di svolgimento della stessa, nonché l'impegno al rispetto degli orari e dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. Le suddette attività dovranno inoltre non coincidere o essere in conflitto con manifestazioni organizzate dal Comune nelle aree limitrofe, prescrizione che si riterrà ottemperata previa apposizione di relativo visto dell'Ufficio Sport, Turismo e spettacolo, sulla comunicazione trasmessa.

3. Nel caso in cui l'intrattenimento musicale non fosse effettuato a causa del maltempo, la giornata potrà essere recuperata, previa comunicazione da parte del soggetto interessato il giorno successivo all'annullamento dell'evento.

4. Nel caso in cui le attività di cui al presente articolo fossero effettuate senza presentazione della comunicazione oppure in casi accertati di superamento del limite massimo di cui all'art.46 del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste per le specifiche violazioni, l'esercizio non potrà

svolgere attività musicali per tutto l'anno solare in corso, quando si configuri la reiterazione della violazione (dalla seconda violazione / anno).

Art. 45

Attività esenti dalla presentazione dell'istanza al rilascio dell'autorizzazione ai lavori in deroga

1. Sono comunque esenti dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limiti previsti dalla vigente normativa e di qualsiasi altra documentazione in materia di acustica, ma nel rispetto comunque dei limiti in deroga fissati dal presente Regolamento le seguenti attività:

- a) piccole manutenzioni all'interno di edifici della durata non superiore a 7 giorni che richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature simili al tipo fai da te;
- b) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza, di durata non superiore a tre giorni;
- c) cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione di durata non superiore a 3 gg.

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 46

Attività all'aperto svolte in deroga permanente ai limiti di zona

1. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito negli orari di cui all'art. 34 del presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

2. MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 8.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

3. ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

4. ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE ALL'APERTO IN IMPIANTI FISSI

Le attività sportive e ricreative svolte in impianti fissi all'aperto che comportano emissione di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte nell'intervallo orario 9.00÷24.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) negli intervalli orari 9.00÷12.00 e 15.00÷19.00 e i 65 dB(A) negli intervalli orari 12.00÷15.00 e 19.00÷24.00.

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

5. ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme in edifici, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. Per gli autoveicoli si fa riferimento all'art. 153 del Codice della Strada.

ART. 47 Attività di controllo

1. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 e all'art. 6 della Legge regionale 12/98, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti;
- c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

ART. 48 Sanzioni inquinamento acustico

1. Il mancato rispetto dei precedenti articoli riferiti all'inquinamento acustico è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 15 della L.R. n. 12/1998 e, ove non previste da tale normativa, all'art. 78 ed allegato "A" del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.

Art. 49 Sospensione revoca autorizzazioni attività rumorose

1. Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa.

Art. 50 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità'.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 51

Rumori nei locali pubblici e privati.

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi, che dopo le ore 23.00 non dovranno arrecare danno, molestia e disturbo al vicinato, come previsto dalla legge, dalla zonizzazione acustica e dal piano di risanamento acustico.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa relativa all'inquinamento acustico, gli intrattenimenti musicali in ambito privato (feste private), di qualsiasi natura, dovranno cessare alle ore 24:00.

Art. 52

Uso di strumenti sonori

1. È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori, che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
2. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 53

Carico e scarico merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, sacchi, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica, fatto salvo quanto previsto dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani”.

Art. 54

Venditori e suonatori ambulanti

1. L'esercizio di mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili non è consentito nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.
2. L'impiego di strumenti sonori è vietato dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 24:00 alle 08:00.
3. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia, come previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Art. 55

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonche' le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 56

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. I cani custoditi devono essere muniti di tatuaggio o microchip.
3. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
4. Ai sensi del presente articolo, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Art. 57

Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, cinema e ritrovi devono essere muniti di titolo autorizzativo ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.
2. Qualora fossero gestiti all'aperto, nel concedere l'autorizzazione, l'Ufficio competente accerta che l'attivita' non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo quanto previsto dalla normativa vigente come da Piano di Zonizzazione Acustica e Piano di Risanamento Acustico.

Art. 58

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno ed il suono degli apparecchi dovra' essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini, come previsto dalla normativa vigente e dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Art. 59

Carovane di nomadi – Divieto di campeggio

1. E' vietato il campeggio libero in tutto il territorio del Comune, comprese le carovane di nomadi.
2. Sulle spiagge è vietato il bivacco tramite posizionamento di tende o strutture provvisorie atte allo stazionamento / permanenza, sia nelle ore diurne che notturne.
3. All'accertamento della violazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la sanzione accessoria della rimozione delle tende, roulotte, ecc.

CAPO VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 60 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonche' depositi di gas di petrolio liquefatti, senza le prescritte autorizzazioni e senza rispettare le disposizioni di legge.

Art. 61 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed altre Autorità preposte, nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 62 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sara' concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

2. Per gli impianti e le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed altre Autorità preposte.

Art. 63 Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le opportune cautele.

2. La disposizione, di cui al I° comma, non si applica agli edifici che non costituiscono nuclei abitativi ed inseriti in zone frazionali.

3. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 64
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o comunque o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altro oggetti accesi.

Art. 65
Accensione fuochi

1. Salvo quanto dispone in materia il Regolamento regionale 29.06.1999, n. 1 (previsto dall'art. 48 della l.r. n. 4/1999), è consentito accendere fuochi o falò atti a bruciare materiale proveniente da operazioni di potatura, pulizia giardini e simili a condizione che tali accensioni ed il relativo fumo non arrechino fastidio o molestia al vicinato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni :
 - effettuazione nelle prime ore del mattino;
 - condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
 - attuare ogni cautela, lasciando intorno al sito in oggetto dell'intervento una fascia libera di vegetazione;
 - munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
 - per piccole quantità.
2. E' in ogni caso fatto divieto di accendere fuochi multipli, ovvero accendere fuochi qualora siano presenti altri focolari regolarmente alimentati nel raggio di 100 metri: l'unico focolare dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme e che il responsabile possa condurre con profitto il controllo della combustione.
3. Tale facoltà cessa con l'emanazione da parte della Regione Liguria del decreto di "Stato di grave pericolosità" di incendi boschivi, durante il quale è categoricamente vietata l'accensione di fuochi per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche: è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 66
Cani

In ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute in data 06.08.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (fermo restando altresì quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320), si recepisce il contenuto, di seguito riportato.

Art. 1

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
 - a) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
- c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorita' competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

b) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermita' di mente.

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Inoltre, ad integrazione ed ulteriore regolamentazione della materia a livello comunale, è previsto quanto segue.

1. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico ed al transito è vietato far circolare cani se non assicurati al guinzaglio e muniti, per i cani di grossa taglia, di idonea museruola.

6. Dovranno altresì essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone.

7. I cani senza museruola o senza il collare come sopra descritto, e quelli vaganti che non siano convenientemente custoditi, saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria.

8. E' vietato l'ingresso nelle aree verdi attrezzate e nei parchi pubblici contraddistinti dall'apposita segnaletica.

9. E' vietato condurre cani sugli arenili nella stagione balneare, nei termini previsti dalla relativa ordinanza demaniale.

10. Su tutto il territorio comunale, i possessori di cani devono essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, quando gli animali fossero condotti lungo le vie o le aree pubbliche o aperte al pubblico.

11. I possessori di animali devono provvedere immediatamente alla completa pulizia del suolo pubblico o aperto al pubblico, sporcato dagli animali stessi.

12. Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni e tutte le misure necessarie ad evitare la fuga dell'animale dal luogo ove è custodito o dalle mani di chi lo conduce al momento. Ai responsabili verrà applicata una sanzione per l'omessa custodia.

Art. 67

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 68

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Art. 69

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre al rispetto delle prescrizioni impartite con il titolo edilizio rilasciato e di quelle relative alla sicurezza sul lavoro, il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi e segnalato da apposite luci rosse.

Art. 70
Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di mt. 2 dal piano di raccolto.
2. Durante i lavori di demolizione si deve inoltre provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Art. 71
Insegne, persiane, vetrate di finestre.

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.
2. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 72
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 73
Esercizio di mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, è soggetto a comunicazione effettuata almeno n. 3 giorni prima.
2. L'esercizio di mestieri girovaghi devono avvenire senza recare intralcio o fastidio alla circolazione veicolare e pedonale. In caso contrario, trovano applicazione le disposizioni e sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
3. Non deve altresì avvenire in conflitto con manifestazioni comunali limitrofe.
4. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati e' vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
6. Per l'esercizio di mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili si richiama altresì quanto previsto, in materia di quiete pubblica, al precedente art. 54.

Art. 74

Limiti all'accattonaggio

1. In tutto il territorio comunale è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualsiasi modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
2. Con ordinanza motivata, il Sindaco può prevedere di proibire l'accattonaggio su tutto o parte del territorio comunale, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/00 come modificato dalla L. 125/08 e con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 2 lettere a), d) ed e) del D.M. 5 agosto 2008.
3. E' fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, sfruttando animali da affezione in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.
4. E' vietato esercitare l'accattonaggio utilizzando animali (domestici e selvatici) tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura; l'incompatibilità deve ritenersi re-ipsa allorché sia accertato lo stato di narcosi degli animali; sono in particolare vietati i soggetti con cuccioli lattanti (anche qualora lo stato di narcosi non sia diagnosticato), i cuccioli da svezzare o d'età inferiore a sei mesi; ovvero animali di qualsiasi età in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali alle quali sono esposti; o tenuti anche al solo fine di suscitare l'altrui pietà o trarne vantaggio.
5. Avvalendosi della collaborazione tecnica del Servizio Veterinario dell'A.S.L. e delle Guardie Zoofile Volontarie dell'ENPA, la Polizia Municipale, accertata l'incompatibilità e le violazioni dell'articolo 1, provvede al sequestro immediato degli animali ed al loro ricovero presso le strutture convenzionate; i soggetti domestici saranno tatuati (cani), vaccinati e sterilizzati a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.L. e potranno essere affidati a persone in possesso dei requisiti ritenuti idonei, dopo l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 ed all'inerente applicazione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della confisca. Per le specie selvatiche si provvederà ai sensi delle leggi vigenti in materia.

CAPO VIII MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 75 Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni del Comando Polizia Municipale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 76 Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose e laiche che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire itinerari preventivamente concordati con il Comando Polizia Municipale.

CAPO IX
INTERVENTI POLIZIA MUNICIPALE PER RICHIESTE FINALIZZATE AD INTERESSI PRIVATI

Art. 77
Interventi Polizia Municipale

1. Tipologia:

- a) sopralluoghi, ispezioni di aree, impianti, manufatti, locali, servizi tecnologici, giardini, cortili, pertinenze, case o appartamenti, richieste da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato;
- b) interventi sul traffico a seguito di attività e inconvenienti determinati da privati e imprese;

2. Gli interventi di cui al punto a) sono svolti solamente per le sotto notate condizioni:

- 1) tempi ed organizzazione sono decisi a discrezione del Comando di P.M., dopo averli concordati con il Signor Sindaco;
- 2) sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti d'istituto;
- 3) sono svolti successivamente al versamento di Euro 25,00 a titolo di rimborso fisso;
- 4) i richiedenti hanno l'obbligo del versamento immediato al termine dell'intervento, di Euro 25,00 per ogni ora o frazione di ora diurna e di Euro 50,00 per ogni ora o frazione di ora notturna, per ogni addetto impegnato;

3. Gli interventi di cui al punto b) e determinati dall'effettuazione di operazioni e lavori di interesse privato e preminentemente privato sono svolti alle sotto notate condizioni:

- 1) condizioni di cui al punto 1 e 2 del comma precedente;
- 2) versamento anticipato di Euro 25,00 a titolo di rimborso fisso;
- 3) richiedenti hanno l'obbligo del versamento immediato al termine dell'intervento, di Euro 25,00 per ogni ora o frazione di ora diurna e di Euro 50,00 per ogni ora o frazione di ora notturna, per ogni addetto impegnato.

CAPO X
SANZIONI

Art. 78
Accertamento delle violazioni e sanzioni

- 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonche' dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
- 2. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni o leggi speciali, laddove non sia individuata una sanzione specifica, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come da tabella allegata (All. A) al regolamento stesso.
- 3. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, per le violazioni al presente regolamento vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'allegato "A" facente parte integrante del regolamento stesso, ed è ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.

4. Nel caso di mancato pagamento immediato, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81 è il Sindaco.

Art. 79

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dai singoli articoli, all'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
2. Qualora da una violazione consegua l'eventuale rimessa in pristino dei luoghi, dovrà esserne fatta menzione sul verbale di accertamento o di contestazione della violazione; il ripristino deve avvenire entro 10 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.
3. Quando l'interessato non esegue un suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai commi 1 e 2 si provvede d'ufficio con l'addebito delle spese a carico del trasgressore, e l'inottemperanza viene sanzionata con la pena pecuniaria di cui all'allegato "A".

Art. 80

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione, e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
3. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
4. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 81

Sospensione dei titoli autorizzativi

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di un titolo autorizzativo del Comune, sarà inflitta la sospensione dello stesso nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - d) per inosservanza a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ALLEGATO “A”
Tabella sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento sono determinate **da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00**, ad eccezione delle violazioni di cui ai seguenti articoli, per le quali sono previsti limiti minimi / massimi della sanzione altrimenti determinati, o un diverso importo del pagamento in misura ridotta stabilito dalla Giunta Comunale (ai sensi dell'art. 6 bis D.L. 92/2008, convertito con L. 125/2008, a modifica dell'art. 16 L. 689/81):

- **art. 7 c. 4°**: cifra fissa Euro 25,00 in caso di utilizzo di spray in ambito di manifestazioni - vedi Carnevale, con obbligo di ripristino dei luoghi;
- **art. 9** : da Euro 100,00 a Euro 500,00;
- **art. 12** : da Euro 100 a Euro 500,00;
- **art. 18** : da Euro 25,00 ad Euro 75,00;
- **art. 19** : da Euro 100,00 a Euro 500,00, con obbligo di piantumazione di essenze segnalate dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza a tale prescrizione, sanzione di Euro 250,00;
- **art. 20 c. 4°** : cifra fissa Euro 250,00, con obbligo di ripristino dei luoghi;
- **art. 26 c. 2°** : come da ordinanza sindacale vigente in materia di raccolta differenziata;
- **art. 34 : mancato rispetto orario nell'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri**: da Euro 50,00 ad Euro 500,00;
- **art. 41** : da Euro 50,00 a Euro 500,00;
- **art. 44** : cifra fissa Euro 500,00 in caso di mancanza di comunicazione (tale fattispecie si configura anche in caso di comunicazione fuori termini o mancante di quanto previsto);
- **art. 59** : cifra fissa Euro 200,00; la sanzione si applica per ogni giorno (0-24) per il quale si protrae la violazione;
- **art. 65** : cifra fissa Euro 100,00;
- **art. 66** : - **sanzioni Circolare Ministeriale**: cifra fissa Euro 100,00;
- **- sanzioni c. 11° Reg. Com.le**: cifra fissa Euro 100,00;
- **art. 79 c. 2**: inottemperanza di cessare immediatamente l'abuso / di ripristinare l'originario stato dei luoghi / di adempiere a prescrizioni o sanzioni accessorie previste: Euro 250,00 + addebito spese.

In materia di inquinamento acustico, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 15 della L.R. n. 12/98 (o altra normativa successiva, emanata a sostituzione e/o integrazione delle stesse, mentre per le fattispecie previste dal presente regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie sono quelle, generali o specifiche, sopra indicate.

Anche per quelle materie previste dal regolamento, per le quali esista già una normativa a livello nazionale e/o regionale (N.C.d.S., Testo Unico Ambientale, leggi sul commercio, legge antifumo, ecc.) o specifica a livello comunale (regolamento edilizio, regolamento suolo pubblico, regolamento pubblicità, ecc.), occorre far riferimento alle sanzioni previste in tali provvedimenti; in mancanza della previsione di sanzione o della particolarità della violazione negli strumenti specifici, si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento.

ALLEGATI “B”

Allegato B1 - (cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Allegato B2 - (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Allegato B3 - (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Allegato B4

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ALLEGATO B1

Al Comune di Celle Ligure
Ufficio Ambiente
Via Boagno, 11
17015 CELLE LIGURE

Il _____ sottoscritto
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...)
della _____ ditta
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, codice fiscale o partita IVA: _____
esercente _____ l'attività _____ di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991 e dell'art. 54 del Regolamento di Polizia Urbana, l'autorizzazione a gestire in Celle Ligure, in (via) _____, la "attività temporanea" costituita da un cantiere edile destinato alla realizzazione delle seguenti opere e/o lavorazioni:

_____ e comportante l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, nei giorni dal _____ al _____ per n° _____ giorni consecutivi, dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____.

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale vigente in materia, del Regolamento di Polizia Urbana relativamente alle Attività Rumorose ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione rilasciata dagli appositi Uffici Comunali

CHIEDE INOLTRE

la deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla legge n° 447/1995, precisando che il limite massimo richiesto in deroga è di _____ dB(A);

Allega copia cartacea e copia in CD/DVD in formato PDF firmata digitalmente, alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione contenente:
 - clima acustico del luogo;
 - elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A);
 - valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;
 - confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nel presente Regolamento e, in caso di superamento, gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nei limiti citati;
 - descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede del cantiere e gli ambienti esposti al rumore.

per un totale di n° _____ allegati in copia cartacea e in CD/DVD, datati e debitamente sottoscritti dal tecnico competente _____, quale individuato, a' sensi dell'art 2, commi 6 e segg., della legge n° 447/95, dalla Regione Liguria con D.G.R. n° _____ del _____

Allega inoltre comprova dell'avvenuto versamento della somma di £. _____/Euro _____ sul c/c n° _____ intestato al Comune di Celle Ligure - quale rimborso spese istruttoria.

Celle Ligure, _____

timbro e firma

ALLEGATO B2

Al Comune di Celle Ligure
Ufficio Ambiente
Via Boagno, 11
17015 CELLE LIGURE

Il _____ sottoscritto
nato a _____ il _____, residente in
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...)
della ☐ ditta ☐ manifestazione
avente sede in _____ Prov. _____, Via
c.a.p. _____, tel. n° _____, codice fiscale o partita IVA:
_____ esercente _____ l'attività _____ di

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447,
già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991 e dell'art. 54 del Regolamento di Polizia Urbana
relativamente alle Attività Rumorose, l'autorizzazione a gestire in Celle Ligure, in (via)
_____,
la "attività temporanea" costituita da

_____ e comportante l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, nei giorni dal _____ al
_____ per n° _____ giorni consecutivi, dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____
alle ore _____.

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale vigente in materia,
del Regolamento di Polizia Urbana in riferimento alle Attività Rumorose ed a rispettare quanto
previsto nell'autorizzazione rilasciata dagli appositi Uffici Comunali

CHIEDE INOLTRE

la deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla legge n° 447/1995, precisando che il limite massimo
richiesto in deroga è di _____ dB(A);

Allega, copia cartacea e copia in CD/DVD in formato PDF firmata digitalmente, alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione contenente:
 - informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi dell'attività temporanea, con esplicito riferimento ai macchinari e/o impianti rumorosi che saranno utilizzate, alle loro postazioni nell'ambito dell'attività temporanea (indicate sulle planimetrie allegate), ed alla durata dell'attività temporanea;
 - l'individuazione della "zona", di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68, in cui ricade l'area oggetto dell'intervento (PRG-non occorre planimetria ma solo l'indicazione letterale della zona stessa);
 - elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici [dB(A)] relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
 - indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
 - planimetrie indicative delle abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività, riportate su carta toponomastica in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività;

per un totale di n° _____ allegati in copia cartacea e in CD/DVD, datati e debitamente sottoscritti dal tecnico competente _____.

Allega inoltre comprova dell'avvenuto versamento della somma di £. _____/Euro _____ sul c/c n° _____ intestato al Comune di Celle Ligure - quale rimborso spese istruttoria.

Celle Ligure, _____

timbro e firma

ALLEGATO B3

Al Comune di Celle Ligure
Ufficio Ambiente
Via Boagno, 11
17015 CELLE LIGURE

Il _____ sottoscritto
nato a _____ il _____, residente in
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...)
della ☐ ditta ☐ manifestazione
avente sede in _____ Prov. _____, Via
c.a.p. _____, tel. n° _____, codice fiscale o partita IVA:
_____ esercente _____ l'attività _____ di

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari dalle _____ alle e dalle
_____ alle _____ in Celle Ligure via _____
n. _____ si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

_____ per la quale è previsto l'utilizzo delle seguenti apparecchiature:

DICHIARA

di impegnarsi a

- prendere visione della normativa nazionale in materia,
- rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale ivi compresi gli orari in esso stabiliti ed i limiti previsti.

Celle Ligure, _____

timbro e firma

ALLEGATO B4

Al Comune di Celle Ligure
Ufficio Ambiente
SUA SEDE

Oggetto: Valutazione di impatto acustico ex art. 8 legge n° 447/95 - DGR n° 435/99

Al fine del rilascio del "nulla osta" ex art. 8 della legge n° 447/95 si trasmette la necessaria Valutazione di impatto acustico dell'attività e si forniscono i seguenti dati:

Ragione sociale	
Legale Rappresentante	
Indirizzo della Sede	
Natura giuridica	
Partita I.V.A.	
Codice ISTAT dell'attività	
Descrizione dell'attività	
Indirizzo dell'insediamento	
Referente per l'azienda	
Telefono	
Fax	
e-mail	
Nominativo T.C.A.A. che ha redatto la Valutazione di impatto acustico	
Telefono	
Fax	
e-mail	

Celle Ligure, _____

timbro e firma